



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 dell'8.03.2024

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1 LETT. A DEL D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DI HIGHTEL TOWERS SPA

PUNTO 3 odg

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno otto del mese di marzo, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (edificio Marconi) convocato per le ore 18.00 dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede il Sig. **CASTELLI Giuseppe**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Filippo Ensabella**.

Per la Segreteria AA.GG. sono presenti: Dott.ssa Santa Maria Tracà, Gaetano Di Marco, Carmelo Colica.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri, la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia e l'Assessore Carmelo Di Marco.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente	x		1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere	x		1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	x		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere	x		1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere	x		1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente	x		1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	x		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	x		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere	x		1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	x		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	x		1160
12	VALENTI Prospero detto "Rino"	Consigliere	x		1034

Il presidente Giuseppe Castelli reltivamente il terzo punto all'ordine del giorno, legge la proposta di delibera redatta dalla Responsabile del settore AA.GG.

Presidente Giuseppe Castelli: io ricordo e penso molti ricordano che su questo argomento c'è stato in passato anche un Consiglio Comunale all'aperto in Piazza A. Moro. (Continua con la lettura della proposta di delibera). Su una sentenza del 2013 credo ci sia poco da discutere. Per questa questione il Comune di Catenanuova è stato condannato. Noi della maggioranza abbiamo pensato di individuare per il futuro, con il consiglio di esperti, un sito se perverranno altre richieste di installazione di antenne per quanto riguarda la telefonia, per evitare che si installano in futuro antenne su delle case. Proponiamo alla minoranza di trovare su questo argomento un accordo comune, cerchiamo di collaborare insieme per evitare che in futuro non si ripetano più queste situazioni, se ci sono altri correttivi che siano espressi, magari individuando come già detto un sito e a tal proposito magari

stilare un regolamento. Per ora siamo chiamati a votare questa cifra del debito fuori bilancio.

Consigliere Prospero Valenti: premetto che la materia in questione è delicata e deve essere approfondita con l'ausilio di esperti. Io faccio una dichiarazione di voto a nome del gruppo consiliare a cui appartengo. Noi della minoranza preannuncio a priori che ci asteniamo, anche se c'è una sentenza e la sentenza la rispettiamo. In questo modo i debiti fuori bilancio ci saranno sempre e penso che si devono andare a trovare i responsabili se no non ne usciamo mai. In questo caso l'Amministrazione odierna non c'entra niente, non ha responsabilità. (legge un documento relativo all'istruttoria che ha portato a creare il debito evidenziandone tutte le criticità). Oggi dobbiamo pensare al domani perché non si verifichino più queste situazioni, quindi accertiamoci che tutte le richieste ed istanze pervenute al Comune di Catenanuova da Enti pubblici e privati vengano riscontrate e di conseguenza ci troveremo meglio in futuro.

Capogruppo Maggioranza Rosario Castiglione: quando una Società presenta un'istanza, il Comune tramite gli Uffici competenti valuta e poi deve dare delle risposte, se non ci sono le risposte si verificano queste situazioni. Noi ci assumiamo la nostra grande responsabilità ed esprimiamo il nostro voto che è favorevole ad approvare il punto in questione.

Sindaco Antonio Impellizzieri: io su questa questione qualche cosa la voglio dire. Io ho una fortuna, quella di avere tra i miei assessori e collaboratori la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia che lavora giornalmente su tutte queste questioni. Quando è arrivata questa sentenza l'Avv. Rosaria Ingrassia, che è competente ha svolto al riguardo un lavoro certosino. Lei ha notato che c'è stato un cambio di denominazione e cioè che Hightel spa aveva venduto a Hightel Towers spa. Non si poteva nemmeno pagare perché non avevano notificato a noi la cessione da una azienda ad un'altra azienda. Poi su nostra richiesta formale, fatta dai nostri uffici, ci è pervenuto il documento comprovante il fatto che Hightel spa conferiva a Hightel Towers spa il ramo d'azienda. Io debbo dire che per il Consiglio Comunale votare questa proposta è un atto di responsabilità e non possiamo esimerci. Ci troviamo a votare su questo punto e chiaramente non siamo felici, ma dobbiamo votarlo e voi della minoranza fate bene ad evidenziare tutte le criticità e ho sempre detto che voglio lavorare insieme a tutti voi. Al Comune riceviamo quasi tutti i giorni cartelle da pagare relativamente a cose di tanto tempo fa, in questo senso sono molto preoccupato, anche se spesso troviamo la soluzione tramite i nostri impiegati. Troviamo difficoltà continuamente per errori fatti in precedenza. Gli errori possono capitare una volta ma non sempre e non c'è una situazione economica brillante, risulta molto difficile lavorare in queste situazioni. Pensiamo continuamente di fare tante cose utili ma dobbiamo fare i conti con delle difficoltà, aggiungo serie difficoltà.

Assessore Carmelo Di Marco: su questa proposta abbiamo chiesto il parere tecnico contabile al Revisore dei conti e comunque il Consiglio Comunale deve votarla, anzi aggiungo a mio parere il Consiglio Comunale deve votarla all'unanimità.

Capogruppo Minoranza Michele Alessandro Zampino: è giusto che un debito fuori bilancio quando c'è una sentenza si deve votare e a noi della minoranza è ben chiaro che il Consiglio Comunale deve approvarlo. Ma se noi tutti non ci abituiamo a individuare da dove arrivano i problemi in futuro pagheremo sempre debiti fuori bilancio e dobbiamo abituarci a chiamare i problemi con il loro nome. Mi assumo le responsabilità di quello che dico ma se i dipendenti non funzionano si arriverà sempre ad avere queste situazioni. Se non faremo questo, saremo un'altra Amministrazione fallimentare.

Presidente Giuseppe Castelli: condivido pienamente tutto ciò che è stato detto dal Capogruppo Zampino e dal Consigliere Valenti in quanto la vostra considerazione è anche la nostra della maggioranza. Abbiamo una buona volontà ma non abbiamo ancora la bacchetta magica che risolve i problemi, mi associo al vostro pensiero. Propongo di passare alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario la tenga abbassata.

Presenti 12, votanti 8 (maggioranza), favorevoli 8, astenuti 4 Zampino, Valenti, Zinna, Vinci (minoranza).

Il Consiglio Comunale approva il punto 3° all'odg con 8 voti favorevoli.

Il Consiglio Comunale approva il punto 3° all'odg con 8 voti favorevoli.



Albo pretori

COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 DEL 15/01/2024

Proponente

La resp.le f.f. del Settore Affari generali-servizio contenzioso

D.ssa Santa Maria Tracà



Tracà

Oggetto: Sentenza n.2024 del 16 maggio 2013 pronunciata dal TAR Sicilia, sez. di Catania sul ricorso n.3498/2011. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 in favore di Hightel Towers SpA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Richiamata la sentenza n.2024/2013 pronunciata dal TAR Catania sul ricorso n.3498/2011 promosso da Hightel SPA difesa dall'avv. Antonino Salvatore Isgrò contro Comune di Catenanuova; Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità e Ufficio Genio Civile di Enna nei confronti di A. P., S. V. P., H3G S.p.A per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco n.28 del 18/10/2011 con la quale è stato ordinato alla ricorrente di sospendere, per mesi sei, i lavori di realizzazione nel territorio comunale di Catenanuova, via Italia n.15, della stazione radio base con divieto di installazione dell'impianto di comunicazioni Hiperlan con tipologie di rete wifi e servizio internet service provider.

Considerato che con detta sentenza questo Ente è stato condannato *"al pagamento delle spese di lite liquidati in € 6.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in essi comprese le spese già liquidate nella fase cautelare del giudizio"*.

Tenuto conto che:

- questo Ufficio ha acquisito diffida di pagamento presentata dall'avv. Antonino Isgrò il 29/6/2023, prot. 7633;
- l'istruttoria si è conclusa il 4/10/2023 con nota dell'avvocato, prot. 11722, di trasmissione del verbale dell'assemblea straordinaria, atto del 6/08/2014 in Notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma (Racc. 36589; Rep. 91065), registrato in Roma l'8/08/2014 al n. 21754, Serie 1T, con il quale Hightel S.p.A. ha conferito alla Hightel Towers S.p.A. il ramo d'azienda avente ad oggetto, tra l'altro anche le controversie legali pendenti con cessione dei relativi crediti, con la conseguenza che tutti i crediti nascenti dalle sentenze che hanno definito le controversie pendenti e/o ordinanze riferibili ai medesimi giudizi sono maturati e matureranno in favore della cessionaria Hightel Towers S.p.A., compresi i crediti a titolo di risarcimento del danno e/o spese legali e/o rimborso contributi unificati e/o altro titolo;
- il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 è stato approvato con delibera di consiglio comunale n.55 del 27/12/2023.

Visto l'art.194 comma 1 lett.a) D.lgs n.267/2000, il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e provvedano quindi al finanziamento della relativa spesa;

Dato atto che nella fattispecie è esclusa ogni possibilità di apprezzamento discrezionale trattandosi di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi e che la natura della delibera consiliare in questione è quella di ricondurre un fenomeno di rilevanza contabile al sistema di bilancio al fine di adottare i successivi provvedimenti di riequilibrio finanziario;



PROPONE DI DELIBERARE

1. di riconoscere, a norma dell'art. 194 c. 1 lett. a) del d.lgs. n.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 10.129,02 in favore della società Hightel Towers SpA come dai seguenti conteggi.

Spese legali liquidate in sentenza	6.500,00 €
spese generali 15%	975,00 €
	7.475,00 €
cassa avvocati 4%	299,00 €
Sommano	7.774,00 €
Tre contributi unificati (uno ricorso principale e due per motivi aggiunti)	1.850,00 €
Interessi legali di € 7.774,00 dal 7 luglio 2020 (data di richiesta somme) fino al 31 gennaio 2024 (data presunta del pagamento)	505,02 €
	10.129,02 €

2. onerare l'ufficio ragioneria di effettuare la regolarizzazione contabile impegnando la spesa come di seguito: codice di bilancio 01.11 – 1.10 capitolo 357/0, esercizio 2024 e pagare a mezzo bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT45 R031 2403 2030 0000 0233 266 intestato alla suddetta società;
3. di trasmettere il presente atto alla sez. della Procura della Corte dei Conti di Palermo all'indirizzo < sicilia.procura@corteconticert.it > .

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 15/01/2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.	La Resp.le del I Settore Dr.ssa Santa Maria Tracà
Lì, 12/01/2024	
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.	Il Resp.le del II Settore Dr. Filippo Ensabella
Lì, 15/01/2024	

Protocollo n. 748 del 17-01-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Prot. N.619 del 15-01-2024 - Proposta di consiglio-
riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Parere

Mittente : testa pippo

Mail mittente : pippo.testa@legalmail.it



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----§§§§-----

Verbale n. 1 del 17 gennaio 2024

OGGETTO: *Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 267/2000 in favore di Hightel Towers SpA. Sentenza n. 2024 del 16.05.2013 pronunciata dal TAR Sicilia, sez. di Catania sul ricorso n. 3498/2011.*

L'anno duemila ventiquattro il giorno diciassette del mese di gennaio, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

- **Vista** la proposta di deliberazione di C.C. n. 02 del 15.01.2024 predisposta dal responsabile del Settore Affari generali-servizio contenzioso, avente per oggetto "*Sentenza n. 2024 del 16 maggio 2013 pronunciata dal TAR Catania sul ricorso n. 3498/2011. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 in favore di Hightel Towers SpA*".

Premesso che

- l'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori Bilancio;

Preso atto che:

- Con sentenza n. 2024/2013 dell'11.07.2013 il TAR di Catania ha condannato il Comune di Catenanuova al pagamento delle spese di lite, a favore della controparte, liquidate in € 6.500,00 oltre accessori e rimborso del Contributo Unificato, in essi compresi le spese già liquidate nella fase cautelare del giudizio.
- A seguito dell'istruttoria conclusa in data 4.10.2023 e delle quantificazioni effettuate, la spesa complessiva a carico del Comune di Catenanuova di cui alla citata sentenza risulta essere pari a € 10.129,02 di cui:
 - € 6.500,00 spese liquidate in sentenza;
 - € 975,00 spese generali;
 - € 299,00 CPA 4%;
 - € 1.850,00 Contributi Unificati;
 - € 505,02 Interessi legali maturati;

Constatato

- Che il debito derivante da sentenza come nella deliberazione nel dettaglio illustrato, è riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- Che la superiore somma troverà copertura nel redigendo Bilancio pluriennale 2024 – 2026, esercizio 2024 – codice di bilancio 01.11 – 1.10 capitolo 357/0;
- La regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto:

- Dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai rispettivi funzionari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Del regolamento di contabilità;

Il Revisore

Esprime il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*Sentenza n. 2024 del 16.05.2013 pronunciata dal TAR Sicilia, sez. di Catania sul ricorso n. 3498/2011. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 267/2000 in favore di Hightel Towers SpA.*”.

Si raccomanda di trasmettere la presente, e tutti gli atti relativi al presente debito fuori bilancio alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002, entro i termini previsti.

Copia del presente verbale sarà allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico

(Dott. Giuseppe Testa)

Firmato digitalmente da: TESTA GIUSEPPE

Data: 17/01/2024 15:21:57



Alberto Vladimiro Capasso
NOTAIO

RACCOLTA N. 36589

REPERTORIO N. 91065

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA "HIGHTEL TOWERS SPA" E
ATTO DI CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di agosto, in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, alle ore 16.45 (sedici e minuti quarantacinque).

(6 agosto 2014)

**I
ASSEMBLEA**

A richiesta della **"HIGHTEL TOWERS S.P.A."**, società con unico socio, con sede legale in Roma in Via della Stazione di San Pietro n. 65, capitale sociale di Euro 50.000 (cinquantamila) i.v., Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA n. 12977631006, R.E.A n. RM - 1414665, indirizzo P.E.C.: highteltowersspa@legalmail.it, io sottoscritto **Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO** Notaro in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti, 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, procedo alla redazione del verbale dell'Assemblea straordinaria della Società, riunitasi in forma totalitaria nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di Capitale Sociale da eseguirsi mediante contestuale conferimento di un ramo d'azienda di proprietà della HIGHTEL S.P.A..

A tal fine, avanti a me Notaro, si costituisce il signor:

- **dott. ing. Parmeggiani Nicola**, nato a Rimini (RN) il diciannove marzo millenovecentottanta e domiciliato a Roma (RM) in Via Stazione di San Pietro n. 65, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della HIGHTEL TOWERS S.P.A., munito degli occorrenti poteri giusta delibere del Consiglio di Amministrazione del 4 e 5 agosto 2014 che in estratto autentico di me Notaro in data odierna rep.ro 91063, al presente atto si allega sub "A"; nonché quale Amministratore Delegato della:

- **"HIGHTEL SOCIETA' PER AZIONI"** in breve **"HIGHTEL S.P.A."**, con sede legale in Roma in Via Stazione Di San Pietro n. 65, capitale sociale di Euro 2.000.000 (duemilioni) i.v., Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 06667941006, R.E.A n. RM - 985508, indirizzo P.E.C.: hightelspa@dadapec.it, munito degli occorrenti poteri giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2014 che in estratto autentico di me Notaro in data odierna rep.n.ro 91064, al presente atto, si allega sub "B" e giusta autorizzazione dell'assemblea dei soci deliberata in data 6 agosto 2014 così come espressamente richiesta dal citato Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2014.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaro sono certo, mi dichiara di essere qui intervenuto per partecipare all'Assemblea anzidetta, unitamente alle per-

Registrato, a Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 08/08/2014

N. 21754

SERIE 1T

VERSATI € 600,00



sone che hanno firmato il foglio di presenza di cui in appresso.

Assume la Presidenza della presente Assemblea il costituito il quale constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria a norma di legge e di statuto;
- che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti sé medesimo comparente quale Presidente e Amministratore Delegato, i Consiglieri Principato Carmela, Porpiglia Giorgio Roberto e Cohen Riccardo Simone risultano collegati in teleconferenza e vengono riconosciuti dal Presidente;
- che dei membri del Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo Emiliano Ribacchi mentre il Presidente del Collegio Sindacale Gianfranco Pallaria ed il Sindaco Effettivo Rocco Valicenti risultano collegati in teleconferenza e vengono riconosciuti dal Presidente;
- che in questa sede è presente solo il socio unico HIGHTEL S.P.A. titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale;
- il tutto come meglio risulta dal foglio di presenza che, debitamente vidimato qui si allega sub "C";
- che, quindi, l'Assemblea è regolarmente costituita.

Il medesimo comparente invita me Notaro a fungere da Segretario ed a redigere il verbale della presente riunione.

Quindi, trattando l'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni per le quali l'Assemblea stessa viene chiamata ad esaminare la proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale dal suo originario ammontare di Euro 50.000 (cinquantamila) ad Euro 1.000.000 (unmilione) e quindi per Euro 950.000 (novecentocinquantamila), da attuarsi con le modalità indicate all'ordine del giorno.

Riferisce all'Assemblea che in considerazione del fatto che l'aumento è destinato esclusivamente al socio unico non si è resa necessaria la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del sesto comma dell'art. 2441 c.c..

A questo punto, il Presidente, si sofferma sulle modalità operative, e riferisce che:

- non vi sono ostacoli all'attuazione della proposta di aumento di capitale; infatti l'attuale capitale di Euro 50.000 (cinquantamila) è interamente sottoscritto e versato e la Società non si trova nelle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., in quanto peraltro di recente costituzione avvenuta in data 24 luglio 2014;
- l'aumento di capitale per Euro 950.000 (novecentocinquantamila) da effettuarsi mediante conferimento in natura è da considerarsi inscindibile;
- per la valutazione del conferendo ramo d'azienda è possibile applicare il combinato disposto dell'art. 2440, secondo comma, e dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b) del codice civile, che esclude la necessità della relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale, qualora il valore attribuito ai conferendi beni in natura, ai fini della determinazione dell'aumento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e

conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità;

- il valore attribuito al conferendo ramo d'azienda operante nel settore delle telecomunicazioni e costituito da beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili, *know-how*, personale, crediti / debiti, accordi quadro, contratti attivi e passivi, rapporti giuridici attivi / passivi ivi compresi, in particolare, i siti in corso di costruzione e/o sviluppo e/o autorizzazione e/o autorizzati sui quali insisteranno i futuri impianti di telecomunicazione e/o insistono gli impianti già ultimati, ai fini della determinazione del proposto aumento del capitale sociale è di Euro 1.256.542 (unmilione duecentocinquantesimilacinquecentoquarantadue), arrotondato dall'esperto indipendente per comodità di calcolo ad **Euro 1.255.000 (unmilione duecentocinquantaquemila)** alla data del 30 giugno 2014.

La congruità di tale valore è certificata da apposita valutazione peritale, avente i requisiti di cui al citato articolo 2343 ter, secondo comma lettera b), c.c., riferita alla data di riferimento del 30 giugno 2014, sottoscritta in data 4 agosto 2014 ed effettuata dal Dott. Claudio Paoloni, esperto indipendente di comprovata professionalità ed indipendenza, nato a Roma il 6 settembre 1973, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. 9359, nonché al registro dei Revisori Contabili al n.141169.

Detta valutazione peritale è allegata al presente verbale sotto la lettera "D" ed attesta che alla data di riferimento del 30 giugno 2014, sottoscritta in data 4 agosto 2014, il valore di stima del ramo d'azienda è quantificato nell'importo arrotondato di **Euro 1.255.000 (unmilione duecentocinquantaquemila)**.

Il Presidente comunica che la valutazione peritale di cui sopra può essere utilizzata in sede di conferimento, anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2440, secondo comma, e dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), c.c., in alternativa alla richiesta relazione peritale prevista dall'art. 2343 c.c., a condizione che il termine che l'Assemblea fisserà per la sottoscrizione dell'aumento non superi di sei mesi la detta valutazione peritale e, quindi, non sia successivo al 31 dicembre 2014.

In tal caso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2440, secondo comma, e dell'art. 2343 quater c.c., il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà, entro trenta giorni dall'intervenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, a verificare se risulteranno intervenuti fatti eccezionali o rilevanti tali da modificare sensibilmente la valutazione peritale di cui sopra nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza del Dott. Paoloni - pure prevista dal citato art. 2343 quater c.c..

Fino all'esito della predetta verifica e, più precisamente, fino a quando non risulterà iscritta nel Registro delle Imprese l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 2343 quater, terzo comma, c.c., le azioni rap-



presentative dell'aumento di capitale sottoscritto saranno inalienabili e dovranno restare depositate presso la Società.

Il Presidente rappresenta:

- che il valore del ramo d'azienda così come determinato nella relazione non venga imputato per intero a capitale, ma che l'aumento non superi gli Euro 950.000 (novecentocinquantamila), con imputazione dei restanti Euro 305.000 (trecentocinquemila) a riserva da sovrapprezzo;
- che il prezzo unitario di emissione di ciascuna delle n. 950.000 (novecentocinquantamila) nuove azioni con valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, pari al valore nominale di Euro 1 (uno);
- all'approvazione della proposta di aumento di capitale sociale, consegue la modifica dell'art. 6 (sei) dello Statuto Sociale, che indica l'entità del capitale della Società;

Ricorda, inoltre, che, qualora dalla verifica prevista dal citato art. 2343 quater c.c., il Consiglio di Amministrazione dovesse rilevare una sensibile riduzione del valore del ramo d'azienda conferito rispetto a quello risultante dalla valutazione peritale assunta ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), c.c., la Società dovrà proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte, ovvero il socio conferente potrà versare la differenza in denaro o recedere.

Terminata l'esposizione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita il socio unico ad assumere le proprie deliberazioni.

L'Assemblea, preso atto delle richiamate disposizioni di legge e di quanto esposto dal Presidente dell'Assemblea, in persona del socio unico

DELIBERA

- 1) di procedere all'aumento inscindibile del capitale sociale nei termini descritti dal Presidente e, pertanto, per un importo nominale di Euro 950.000 (novecentocinquantamila) e, quindi, da Euro 50.000 (cinquantamila) ad Euro 1.000.000 (unmilione), mediante emissioni di n. 950.000 (novecentocinquantamila) nuove azioni ordinarie con valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, aumento riservato al socio unico;
- 2) che l'aumento di capitale, come sopra deliberato, dovrà essere liberato mediante conferimento in natura da parte della HIGHTEL S.P.A. del ramo d'azienda costituito da beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili, *know-how*, personale, relativi crediti / debiti, accordi quadro, contratti attivi e passivi, rapporti giuridici attivi / passivi ivi compresi, in particolare, i siti in corso di costruzione e/o sviluppo e/o autorizzazione e/o autorizzati sui quali insisteranno i futuri impianti di telecomunicazione e/o insistono gli impianti già ultimati, oggetto della valutazione peritale del Dott. Paoloni allegata sub "D".

A questo punto il rappresentante della HIGHTEL S.P.A., come sopra autorizzato, dichiara di voler sottoscrivere per intero, come in effetti sottoscrive il deliberato aumento di capitale, da effettuarsi mediante il conferimento del ramo di azienda alla HIGHTEL TOWERS SPA, la quale, in persona del suo legale rappresentante, accetta il complesso costituente il ramo aziendale come è contemplato e descritto nella

già ricordata valutazione peritale e come meglio in dettaglio in appresso;

Il socio unico, quindi, delibera:

4) di modificare conseguentemente l'art. 6 (sei) del vigente Statuto sociale, in modo che attesti l'esecuzione della deliberazione e riporti la seguente formulazione:

"ART. 6. (CAPITALE) - Il capitale è di Euro 1.000.000 (unmilione) ed è diviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno).

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 2438 e segg. del c.c. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto di quanto previsto dal 5 comma e seguenti dell'art. 2441 c.c.."

5) di approvare un nuovo testo di Statuto portante la modifica all'articolo 6 (sei) testè approvata, testo che, predisposto a cura del costitutore e debitamente vidimato, qui si allega sotto la lettera "E";

6) di demandare al Consiglio di Amministrazione, e a ciascun consigliere disgiuntamente tra loro, con piena facoltà di farsi sostituire da speciale procuratore, di compiere quanto necessario od anche solo utile per la completa attuazione del disposto di legge e delle odierne deliberazioni; a tal fine conferendo al Presidente ed all'Amministratore Delegato i più ampi poteri, senza alcuna limitazione, anche nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 e 6 agosto 2014.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea in questa fase alle ore 17.15 (diciassette e minuti quindici).

II

ATTO DI CONFERIMENTO

Art. 1) Il dott. ing. Parmeggiani Nicola nella sua qualità di Amministratore Delegato della HIGHTEL SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE HIGHTEL S.P.A., di seguito per brevità anche "la Conferente", come sopra autorizzato, e quindi in qualità di conferente, a liberazione del deliberato aumento del capitale sociale da parte della Società HIGHTEL TOWERS SPA, di seguito per brevità anche "la Conferitaria", apporta e conferisce alla predetta Società che dallo stesso rappresentata, accetta ed acquista, il **ramo d'azienda dettagliatamente descritto nella valutazione peritale**, come sopra allegata sotto la lettera "D" alla quale si fa espresso rinvio quale parte integrale e sostanziale del presente atto.

In particolare le parti si danno atto che sono ricompresi nel più vasto ramo aziendale trasferito alla Conferitaria:



- i beni immobili di proprietà della Conferente, quali risultanti dall'"Elenco siti in proprietà", all. 1 alla citata valutazione peritale;
- i contratti attivi quali risultanti dall'"Elenco contratti Attivi" all. 2 alla citata valutazione peritale;
- i contratti passivi quali risultanti dall'"Elenco Contratti Passivi" all. 3 alla citata valutazione peritale;
- gli accordi quadro quali risultanti dall'"Elenco Accordi Quadro" all. 4 alla citata valutazione peritale;
- i siti quali risultanti dall'"Elenco Schede Sito" all. 5 alla citata valutazione peritale;
- le controversie legali quali risultanti dall'"Elenco Controversie Legali" all. 6 alla citata valutazione peritale;
- i dipendenti quali risultanti dall'"Elenco Dipendenti" all. 7 alla citata valutazione peritale.

Segnatamente per quanto ai suddetti beni immobili, di cui al citato "Elenco Siti in proprietà", di proprietà della Conferente trasferiti alla Conferitaria, le parti si danno atto che gli stessi si costituiscono dei beni immobili (su alcuni dei quali insistono infrastrutture per comunicazioni elettroniche realizzate dalla Conferente o allo stato ancora in corso di realizzazione, che salva espressa esclusione indicata nelle schede in appresso allegate sub. F, sono incluse nel trasferimento), quali meglio descritti nella loro ubicazione, consistenza, confini, dati catastali, nonché, ove occorra, estremi dei provvedimenti autorizzatori necessari per il realizzo di infrastrutture sovrastanti, titoli di provenienza, eventuali vincoli e/o gravami, nelle numero quindici (15) Schede Sito Immobili in Proprietà ciascuna denominata con il Cd. "Code Site" identificativo, che previa vidimazione delle parti medesime e di me Notaro, si allegano al presente atto in unico inserto sotto la lettera "F", per formarne parte integrante e sostanziale.

A solo fine tuzioristico si precisa che per quanto al presente conferimento non trova applicazione il disposto di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52 in quanto le unità immobiliari di che trattasi sono costituite per lo più da terreni e qualora sugli stessi insistano eventuali infrastrutture per telecomunicazioni, incluse nel trasferimento, per le medesime la Conferente dichiara non esservi obbligo di inserimento agli atti del Catasto Fabbricati con attribuzione di rendita..

Le medesime Parti si danno atto altresì che tutti i siti compresi nel presente conferimento, quali indicati nel citato "Elenco Schede Sito" allegato alla valutazione peritale, risultano meglio descritti ed individuati, anche per quanto attiene, ove del caso, agli iter autorizzatori per il loro realizzo e futuro utilizzo, nelle numero 194 (centonovantaquattro) Schede Sito che, previa vidimazione delle Parti e di me Notaro, si allegano al presente atto, in unico inserto, sotto la lettera "G", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2) La Società Conferitaria è sin da ora autorizzata a compiere qualsiasi atto e formalità che si renda necessario ed opportuno per realizzare il trasferimento di tutti i diritti ed obblighi connessi ed inerenti al ramo d'azienda conferito.

Art. 3) Il dott. Parmeggiani Nicola nella sua qualità di procuratore

speciale della società Conferente dichiara e garantisce che il ramo d'azienda oggetto del presente conferimento è di piena ed esclusiva proprietà ed è nella disponibilità della HIGHTEL SOCIETA' PER AZIONI", libero da pretese da parte di terzi, vincoli, pesi di qualunque genere.

In particolare, per quanto attiene agli impianti per le telecomunicazioni ed ai beni immobili trasferiti per effetto del presente conferimento:

(i) - le parti si danno atto che gli stessi si intendono trasferiti, a corpo e non a misura, con tutti gli annessi, connessi, accessioni, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, nulla escluso, tutto incluso;

(ii) - la Conferente garantisce la piena ed assoluta proprietà e disponibilità degli stessi ad essa pervenuti in virtù dei titoli quali meglio indicati in dettaglio per ciascun immobile nelle Schede Sito, come sopra allegate sub. F al presente atto.

La medesima Conferente garantisce altresì che quanto conferito è libero da pesi, vincoli, oneri, da tasse ed imposte arretrate sia dirette che indirette, da privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per quanto eventualmente indicato per ciascun bene immobile ove indicato e presente nelle relative Schede Sito, come sopra allegate sub. F.

La Conferente si obbliga per l'evizione e per l'emenda da qualsiasi molestia o danno;

(iii) - la Conferente, a fronte delle n. 950.000 (novecentocinquantamila) azioni come sopra assegnate, che si intendono liberate senza altro obbligo verso la Conferitaria, rinuncia altresì a qualsiasi diritto di ipoteca legale.

Le parti peraltro si danno atto che le dette azioni rimarranno inalienabili e dovranno restare depositate presso la società sino al compimento della valutazione ed al deposito dell'apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese ex art. 2343 quater.

(iv) - a solo fine tuzioristico, attesa la natura dei beni immobili in oggetto, con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 ed alle disposizioni di cui al D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, le parti, per quanto possa occorrere dichiarano che con riferimento ai beni trasferiti non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle dette normative;

(v) - sempre a solo fine tuzioristico, attesa la natura del presente atto, con riferimento ai terreni in oggetto, le medesime parti dichiarano che non sussistono i presupposti per l'applicazione della legge 590/1965 e 817/71 e che gli stessi altresì non ricadono nelle previsioni di cui alla legge 353/2000.

Art. 4) Gli effetti attivi e passivi del presente conferimento decorrono dalla data di efficacia giuridica e civilistica del conferimento prevista dalla legge, mentre gli effetti contabili terranno anche conto dei principi contabili emanati dall'OIC, l'efficacia verso i terzi avrà luogo dall'iscrizione dell'atto presso la Camera di Commercio competente, con relativo e conseguente passaggio in capo alla Società Conferitaria di ogni diritto ed obbligo compreso nel ramo d'azienda, ferma restando la responsabilità della Conferente per i contratti in essere e gli avvali-



menti rilasciati o in corso di rilascio.

Art. 5) Il ramo di azienda, e con esso i singoli beni e diritti, viene conferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, il tutto come meglio risulta dalla relazione di stima sopra allegata e per quanto agli immobili con le precisazioni di cui al superiore Art. 3 e per quanto agli impianti delle telecomunicazioni nel rispetto dei riferimenti indicati nella documentazione allegata nelle Schede Sito sub G.

In merito ai rapporti di lavoro subordinato con personale dipendente, l'elenco nominativo dettagliato è ricompreso nella relazione di stima sopra allegata. Il personale addetto al ramo aziendale oggetto di conferimento continuerà il proprio rapporto di lavoro con la società conferitaria.

Art. 6) Con esclusivo riferimento ai beni immobili oggetto del presente atto, la Conferente, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380:

1) - in relazione a quanto previsto dall'art. 46 del citato D.P.R., nonché dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, previamente avvisata da me Notaro sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

a) che la costruzione delle eventuali infrastrutture insistenti sui terreni in oggetto è avvenuta in forza dei provvedimenti autorizzatori meglio indicati, ove del caso, nelle rispettive Schede Sito, allagate sub. F al presente atto, nonché, ove del caso nell'allegato G;;

b) che per le stesse non sono state apportate variazioni o modifiche per le quali occorressero titoli edificatori ai sensi della vigente normativa urbanistica e che pertanto non si verificano le ipotesi previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge 47/85 e del comma 27 dell'art. 32 del D.L. 269/2003, come modificato con legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326 e dall'art. 31 e segg. del citato D.P.R. 380/2001.

Pertanto le parti, in considerazione del rapporto di controllo esistente, della natura dei detti beni per lo più tralicci e cabine shelter dichiarano di aver espressamente esonerato me Notaro dall'espletamento di qualsivoglia accertamento urbanistico e catastale ulteriore rispetto alla documentazione esibita;

2) - in relazione a quanto previsto dall'art. 30 del ripetuto D.P.R. 380/2001, la Conferente dichiara che i terreni oggetto del presente atto hanno la destinazione urbanistica quale risultante dai n.ro 15 (quindici) certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai singoli comuni di competenza, che in originale, si allegano al presente atto in unico inserto sotto la lettera "H".

Dichiara altresì che successivamente alle singole date di rilascio degli stessi non sono intervenute modifiche ai rispettivi strumenti urbanistici in vigore.

Art. 7) Le Parti, per quanto possa occorrere attesa la natura del presente atto, con riferimento al disposto di cui alla legge 4 agosto 2006 n. 248, ai sensi del D.P.R. 445/2000, assumendone ogni responsabilità, dichiarano che trattandosi di conferimento di ramo di azienda da parte dell'unico socio non vi è alcuna ipotesi di attività di intermedia-

zione immobiliare.

Art. 8) La Conferitaria è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità, allo scopo di farsi riconoscere come proprietaria e titolare di ogni cespite, iter autorizzativo, contratto, accordo ed attività patrimoniale ed immateriale del compendio aziendale in oggetto, nei confronti sia di privati che di qualsiasi Pubblica Amministrazione e/o Ente Locale, ad ottenere la voltura e/o intestazione e/o il subentro a proprio favore di ogni rapporto, contratto, convenzione, autorizzazione, concessione, atti amministrativi in genere, licenze, di ogni accessione, pertinenza e dipendenza, e di qu'ant'altro inerente il ramo di azienda in oggetto.

Fermo in ogni caso l'obbligo della Società Conferente di concorrere, se necessario, a quanto sopra.

Le parti pertanto autorizzano, con particolare riferimento ai beni immobili oggetto del presente atto, tutte le formalità conseguenti di voltura e trascrizione presso i competenti Uffici delle Agenzie del Territorio (Catasto e Conservatoria), con esonero per i dirigenti addetti da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 9) Le parti, come sopra rappresentate, si impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza per il compimento delle pratiche e formalità conseguenti alle pattuizioni contenute nel presente atto, come pure ad intervenire, ove occorra, in separati atti aggiuntivi ricognitivi e/o rettificativi, per sopperire ad eventuali omissioni, inesattezze ed incomplete descrizioni.

Le parti si obbligano conseguentemente a stipulare gli eventuali atti ricognitivi che risultassero necessari ed opportuni.

La conferitaria è inoltre sin da ora autorizzata a compiere qualsiasi formalità dipendente dal conferimento ed a fare eseguire le volture al proprio nome dei beni, diritti, convenzioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, depositi, conti attivi e passivi, cauzioni e rapporti contrattuali compresi nel ramo aziendale conferito; a dette volture, trasferimenti e subentri il conferente presta sin d'ora il proprio irrevocabile consenso, con pieno esonero per i competenti uffici e funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

Daranno luogo ai relativi congruagli (da regularsi con modalità da definire tra le parti) tutte le eventuali modificazioni nella consistenza di fatto e di diritto degli elementi patrimoniali trasferiti che dovessero verificarsi, in dipendenza dell'ordinaria dinamica aziendale, tra il 30 giugno 2014 (data di riferimento della situazione patrimoniale presa a base della relazione dell'esperto indipendente) e la data di efficacia civilistica e giuridica del conferimento.

Art. 10) Il presente atto, trattandosi di conferimento di ramo d'azienda, è soggetto ad imposta fissa di Registro ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera a), n. 3, della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/86, come in ultimo modificato. Ai fini delle imposte dirette il conferimento avviene in neutralità fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. 917/86.

Art. 11) Il presente atto sarà depositato nei Registri delle Imprese di Roma a cura di me Notaro rogante, a norma del disposto dell'Art. 2436 c.c..



Per effetto del presente conferimento, il capitale sociale della HIGHTEL TOWERS S.P.A. è interamente sottoscritto e versato, salva la verifica del valore del ramo d'azienda conferito, che dovrà essere effettuata dall'Organo amministrativo della stessa nei termini previsti dall'art. 2343 quater c.c..

Viene conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della HIGHTEL TOWERS S.P.A. affinché, anche nel rispetto di quanto deliberato dai Consigli di Amministrazione in data 4 e 5 agosto 2014, a richiesta delle Autorità competenti, possa esibire documentazione o quant'altro richiesto per una corretta iscrizione della presente delibera nei competenti Registri delle Imprese.

Il costituito dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato, previamente vidimato dallo stesso componente e da me Notaro ove necessario, e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensano me Notaro dalla lettura. Si chiude il collegamento in teleconferenza ringraziando gli intervenuti.

Ed io Notaro richiesto ho redatto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al costituito, il quale, in seguito di mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 18.00 (diciotto e minuti zerozero).

Atto scritto da persona di mia fiducia a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su cinque fogli di cui scritte pagine intere diciannove e fin qui della presente.

F.to Nicola Parmeggiani

F.to ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro

04/15/15

Attestato
di M. 36589
di raccolta

**Relazione di stima del valore economico - alla
data del 30 giugno 2014 - del ramo d'azienda -
di proprietà della Hightel S.p.A. - operante nel
settore delle telecomunicazioni**

[valutazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter,
comma 2, lett. b) del codice civile]

Dott. Claudio Paoloni

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma al n. 9359

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 141169



RELAZIONE DI STIMA

Il sottoscritto **Claudio Paoloni**, nato a Roma (RM) il 6 novembre 1973, residente in Roma, Corso Trieste n. 63 ed ivi domiciliato ai fini del presente incarico, codice fiscale PLN CLD 73S06 H501G, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. 9359 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 141169, per effetto del decreto ministeriale 21 luglio 2006, pubblicato in G.U. n. 58 dell'1 agosto 2006, ha ricevuto formale incarico da parte della società

HIGHTEL S.p.A.

con sede legale in Roma in Via della Stazione di San Pietro n. 65, Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06667941006, Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 985508 (di seguito, per brevità, "**Hightel**" o "**Società**"), nella persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Nicola Parmeggiani, di redigere una valutazione *ex art. 2343-ter*, comma 2, lett. b) c.c. ("**Relazione**") alla data del 30 giugno 2014 (di seguito anche "**Data di Riferimento**") del valore economico del proprio ramo d'azienda, costituito da beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili, *know-how*, personale e relativi crediti / debiti, rapporti giuridici attivi / passivi ivi compresi, in particolare, i siti in corso di costruzione e/o sviluppo e/o autorizzazione e/o autorizzati sui quali insisteranno i futuri impianti di telecomunicazione (in breve anche "**Siti**") attualmente avviati da Hightel (nel seguito, in breve, "**Ramo d'azienda**").

NP



La finalità della Relazione è quindi quella di individuare il valore economico del Ramo d'azienda che dovrà formare oggetto di apposito conferimento nella Hightel Towers S.p.A. ("HT"), società controllata al 100% da Hightel e costituita in data 24 u.s. (per atto del Notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma - Rep. 90975 - Racc. 36535; C.F. 12977631006 - REA n. 1414665, dati questi ultimi ripresi dalla ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'atto costitutivo al registro delle imprese).


La Relazione viene predisposta anche ad esito di quanto da ultimo deliberato dal C.d.A. di Hightel in data 28 luglio 2014.

La Relazione è redatta in linea a quanto richiesto per i conferimenti di beni in natura o crediti in società per azioni secondo cui si rende tra l'altro necessario, pur nel rispetto dei contenuti dell'art. 2343-ter c.c., attestare che il valore dei beni conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo ad esito dei criteri di valutazione seguiti.

La Relazione viene predisposta per gli effetti dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), c.c. (*"conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima"*) secondo cui *"... non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore a: ... b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a*

NP

AL



condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità."

La lettera b) del secondo comma dell'art. 2343-ter c.c. consente quindi di avvalersi, in luogo delle previsioni e procedure ex art. 2343 c.c., della valutazione redatta da un esperto indipendente e dotato di adeguata professionalità, dalla quale emergano il valore di stima ed i criteri di valutazione adottati.


Lo scrivente attesta di essere dotato di idonei requisiti di professionalità e di essere indipendente da chi effettua il conferimento e della Società, così come statuito dal richiamato art. 2343-ter c.c.; attesta inoltre che il valore economico del Ramo d'azienda più avanti stimato nella Relazione corrisponde al valore calcolato in conformità a principi e criteri generalmente riconosciuti per le valutazioni dei beni oggetto di conferimento.

La Data di Riferimento è ricompresa nel termine espressamente richiesto dall'art. 2343-ter c.c..

Lo scrivente, ad esito della sottoscrizione della Relazione, fornisce espressamente il proprio consenso all'utilizzazione della stessa ai fini di cui all'art. 2343-ter c.c..

La ratio della Relazione è quindi quella di tutelare l'integrità del capitale apportato mediante conferimento, quando oggetto del conferimento stesso non è il denaro, valore certo e di oggettiva determinazione, in modo che ai

NP




beni conferiti non sia assegnato un valore nominale superiore a quello reale, in danno ai soci ed ai terzi creditori. Scopo della Relazione è pertanto quello di individuare il valore massimo di iscrizione dell'oggetto conferito nel bilancio della società conferitaria e, quindi, il valore massimo imputabile ad aumento del capitale sociale e, eventualmente, costituzione della riserva sovrapprezzo. I criteri di valutazione devono essere, anzitutto, di natura prudenziale, atteso che l'incremento di patrimonio netto (capitale sociale oltre all'eventuale sovrapprezzo) della società conferitaria deve avvenire a fronte dell'apporto di attività (al netto delle passività) sussistenti e dotate di un valore almeno pari a tale incremento, a tutela *in primis* dei terzi creditori. Nel rispetto degli orientamenti dottrinari di riferimento, deve ritenersi ammissibile che lo scrivente sia stato incaricato di redigere la perizia in funzione specifica del conferimento, anche alla luce, *inter alia*, della responsabilità che lo coinvolge ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2343-ter, c.c.. La perizia dovrà contenere necessariamente la puntuale indicazione dei criteri adottabili, della ragione per cui nella circostanza si è scelto il criterio adottato e l'iter logico che ha condotto alla determinazione del valore economico stimato.

La Relazione è quindi redatta a norma dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. e contiene, anche in linea con quanto previsto dall'art. 2343 c.c. (seppur nel rispetto di distinti riferimenti normativi), la descrizione delle attività e delle passività riferite al Ramo d'azienda, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione del valore attuale ed effettivo del capitale netto oggetto di conferimento, considerato che a servizio del

NP

R



conferimento HT aumenterà il proprio capitale sociale e costituirà l'eventuale riserva sovrapprezzo, da liberarsi a fronte del conferimento del Ramo d'azienda.

In particolare, HT, ad esito del conferimento, svolgerà autonomamente l'attività di sviluppo, costruzione e, se del caso, cessione dei Siti, ferme restando le altre attività previste dal relativo statuto sociale che potranno essere svolte e sviluppate in via ulteriore. Il valore derivante dalla Relazione rappresenterà il valore di conferimento del Ramo d'azienda; lo stesso deve essere considerato un valore teorico di riferimento da non confondere con il possibile prezzo di cessione del Ramo d'azienda che, diversamente, potrà essere determinato sulla base di ulteriori considerazioni e di altri elementi contingenti e soggettivi.

Lo scrivente nella scelta metodologica:

- deve privilegiare i criteri che conducano a risultati quanto più possibile oggettivi, considerando il Ramo d'azienda in modo indipendente dal soggetto che risulta titolare della stessa, nell'ottica della continuità dell'esercizio dell'impresa;
- non deve fondarsi su criteri che determinino il valore del Ramo d'azienda meramente in funzione di scelte soggettive degli "organi" della società conferente o della società conferitaria;
- deve, in ogni caso, tenere conto della funzione di garanzia connessa alla valutazione *ex art. 2343-ter*, secondo comma, lett. b) c.c., sempre nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 2343 c.c. cui, seppur in contesti normativi differenti, lo scrivente non può tuttavia discostarsi.

NP



In relazione a quanto precede ed allo specifico ristretto ambito normativo in cui è richiesta ed elaborata la Relazione, si dichiara che essa ha l'esclusivo scopo di fornire il valore economico del Ramo d'azienda oggetto del prospettato conferimento; la presente valutazione di stima, pertanto, non potrà essere utilizzata per ulteriori e diverse finalità.

In tale ambito, lo scrivente è abilitato a redigere la Relazione in quanto dispone dei requisiti soggettivi richiesti dai suindicati disposti normativi.

* * *

Documentazione esaminata

Ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto lo scrivente ha visionato e, ove necessario, acquisito ed esaminato la seguente principale documentazione:

- Visura ordinaria della Società;
- Visura ordinaria della HT;
- Atto costitutivo e statuto Hightel;
- Atto costitutivo e statuto HT;
- Bilancio della Società al 31 dicembre 2013 (inclusa la relazione del collegio sindacale);
- Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio 2013 della Società;
- Bilancio di verifica al 31 dicembre 2013;
- Bilancio di verifica alla Data di Riferimento;
- Dettagli patrimoniali del Ramo d'azienda alla Data di Riferimento;
- Libro cespiti;
- Verbale del C.d.A. della Società del 28 luglio 2014;

NP

2



- Documentazione afferente gli *iter* autorizzativi e relative schede sito;
- Elenco terreni del Ramo d'azienda;
- Elenco contratti attivi del Ramo d'azienda esistenti con gli operatori delle telecomunicazioni;
- Elenco contratti passivi del Ramo d'azienda;
- Elenco accordi quadro esistenti con gli operatori delle telecomunicazioni;
- Elenco controversie legali riferibili al Ramo d'azienda;
- Elenco dipendenti rientranti nel Ramo d'azienda;
- Altri accordi direttamente od indirettamente correlati alla conduzione del Ramo d'azienda e funzionali allo stesso.

* * *


OMISSIS

02/11/23

NP

2

Di conseguenza, fermi restando i suesposti dettagli contabili, nel Ramo d'azienda è altresì incluso quanto segue:



- terreni come da elenco (i cui valori sono tuttavia già ricompresi nella suesposta situazione patrimoniale) *sub* Allegato 1;
- Contratti attivi come da elenco *sub* Allegato 2;
- Contratti passivi come da elenco *sub* Allegato 3;
- Accordi quadro come da elenco *sub* Allegato 4;
- Siti come da elenco (c.d. scheda sito) *sub* Allegato 5;
- Controversie legali come da elenco *sub* Allegato 6 per le quali HT subentrerà ad Hightel;
- Dipendenti (ricompresi nello specifico nel Ramo d'azienda) come da elenco *sub* Allegato 7.

Gli elenchi che precedono, che vengono allegati alla Relazione, formano parte integrante e sostanziale della stessa ed eventuali rinvii alla Relazione, operati ad esito del prospettato conferimento o già in sede di atto e/o di delibera assembleare, dovranno di conseguenza ricomprendere in via immediata i detti allegati.

NP

L

OMISSIS



ALL. 5 - ELENCO CONTROVERSIE LEGALI

CONTROPARTI	AUTORITA' GIUDIZIARIA	NUMERO REGISTRO	OGGETTO	SITUAZIONE ATTUALE
AVV. ANTONINO SALVATORE ISGRO'				

OMISSIS

NP


Com. Catenanuova	TAR Sicilia Sede di Catania	3498/2011	Ricorso TAR	Definito sent. N. 2024/2013 (accolto + condanna spese legali).
------------------	-----------------------------	-----------	-------------	--

OMISSIS



LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. 414
FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO
COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL
MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI LEGGE, SI RILASCIA
PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

ROMA, 18 SETTEMBRE 2014



A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal is for Alberto Capasso, a Notary in Rome (ROMA). The text around the seal includes "ALBERTO CAPASSO", "NOTAIO", and "ROMA". The signature is a stylized, cursive script.



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: CONVOCAZIONE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, C. 4, L.R. n. 7 del 26/08/1992 e dello Statuto Comunale, si invita la S.V., quale Consigliere Comunale, a partecipare alla Seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore 18 del giorno 08/03/2024 che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (accanto edificio Marconi), per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Modifica Regolamento per l'utilizzo del Parco San Prospero;
3. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del d. lgs. 267/2000 in favore di Hightel Towers spa;
4. Determinazione gettone di presenza dei Consiglieri comunali a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2023;
5. Interpellanza n. 8 del 03.02.2024, prot. n. 1478 del 05.02.2024, Gruppo Consiliare "Insieme per Catenanuova";
6. Interpellanza n. 9 del 04.02.2024, prot. n. 1476 del 05.02.2024, Gruppo Consiliare "Insieme per Catenanuova";
7. Interpellanza n. 10 del 04.02.2024, prot. n. 1475 del 05.02.2024, Gruppo Consiliare "Insieme per Catenanuova".

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, stessa ora, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità che in relazione al disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe CASTELLI



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
DOTT.SSA CARLOTTA VINCI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 15 / 03 / 2024



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l. n. 44/91;
- ☐ In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r n. 44/91.

Catenanuova _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA